



PROF. AVV. FRANCESCO CARDARELLI
AVV. FILIPPO LATTANZI
AVV. MATILDE TARICIOTTI
AVV. DIEGO CAMPUGIANI
AVV. FRANCESCO SAVERIO CANTELLA
AVV. JACOPO D'AURIA
AVV. SARAH PARACHINI
AVV. VALENTINA LEONE
AVV. GIOVANNI ZAMPETTI

Roma, 24 ottobre 2012

Spett.le Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma
Via Flaminia, n. 141
00196 ROMA

E' stato chiesto con carattere di massima urgenza il mio parere sulla candidatura alle elezioni per il consiglio dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma di un iscritto che, alla data di convocazione dell'assemblea elettorale, era privo del requisito di iscrizione da cinque anni nell'albo; in caso di risposta negativa su questo primo quesito, è stato altresì chiesto di esprimere le mie valutazioni sulle conseguenze che l'ineleggibilità di un candidato determina sulla ammissibilità della lista di appartenenza.

Il tema è stato già adeguatamente trattato nei due odierni pareri predisposti dai colleghi Romanelli e Giovannoni-Lais, le cui conformi conclusioni condivido integralmente.

Senza ripetere le considerazioni svolte nei due pareri (né tanto meno richiamare i riferimenti normativi ivi contenuti), in effetti, quanto al primo profilo, non possono residuare dubbi sulla portata delle conferenti norme di rango primario e regolamentari, le quali, laddove prescrivono il possesso del requisito di anzianità in

occasione della convocazione dell'assemblea elettorale, non possono che riferirsi alla data di diramazione dell'avviso di indizione della tornata elettorale; questa conclusione si impone non soltanto in forza di una interpretazione letterale, ma anche (soprattutto) in adesione ad un canone ermeneutico di tipo funzionale specificamente riferito alla vicenda *de qua*.

Ed invero la circostanza che il numero dei consiglieri dell'ordine professionale dei commercialisti e degli esperti contabili, in quanto frutto della fusione di due distinti ordini professionali, debba essere suddiviso fra le due componenti in funzione degli iscritti, comporta che alla data di indizione dei comizi elettorali non possa residuare alcuna incertezza circa la ripartizione quantitativa dei seggi fra la componente dei commercialisti e quella dei ragionieri; questo ad es. per consentire la presentazione di liste di candidati in un numero corrispondente a quello degli eleggibili incrementata di cinque (cfr. in termini, il combinato disposto fra l'art. 9 comma 1 del d.lvo n. 139/2005 e l'art. 6 comma 1 del regolamento per lo svolgimento delle elezioni approvato dal Ministero della Giustizia il 7 agosto 2012).

Per le ragioni esposte, la candidatura di un professionista, privo dell'anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni alla data di *convocazione dell'assemblea elettorale, id est* di diramazione dell'avviso di indizione delle elezioni, non può essere considerata valida.

Anche le conclusioni relative al secondo profilo del quesito non si discostano da quelle raggiunte dai colleghi; univoca infatti la portata dell'art. 6 comma 1 del regolamento (il quale impone la presentazione di liste ... *contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato presidente o vicepresidente ... nonché dai nominativi di un numero di candidati pari al numero dei membri riser*

vati ai dottori commercialisti o ai ragionieri commercialisti, escluso il presidente/vicepresidente, aumentato di cinque unità, determinati nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 3 dell'art. 63 del d.lvo n. 139/05 e dalle previsioni del comma 1 dell'art. 63 ...) se letta in combinato disposto con il comma 3 dell'art. 9 del medesimo regolamento, secondo il quale *la violazione delle formalità previste per la presentazioni delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale ...*

A corroborare le considerazioni svolte dai colleghi a supporto della determinazione espulsiva della lista in questione, può essere utile richiamare analogicamente quell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di elezioni comunali. Rileva in proposito l'art. 71 comma 3 del tuel (approvato con dlvo n. 267/2000) il quale stabilisce che *ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti*; ora, in disparte la macchinosità del criterio di computo del numero di componenti della lista, sta di fatto che anche per questa tipologia di elezioni vige la regola della corrispondenza fra numero dei candidati in lista e quantità degli eleggibili.

Ebbene, secondo Tar Liguria n. 3463/2009, la non candidabilità a consigliere comunale di un soggetto inserito in una lista a causa di una sentenza di condanna irrevocabile comporta che *la predetta lista, composta di soli nove candidati, ... ridotta ad otto soggetti candidabili non poteva di certo prendere parte alle elezioni amministrative per cui è causa ... dato che in un comune con popolazione inferiore ai tremila abitanti ... deve essere composta da almeno nove candidati alla carica di consigliere ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 lett. h) e 71 comma 3 del dlvo n. 267/2000*; in termini, cfr. anche Tar Umbria n. 304/2004 la quale, confermando il

principio della non ammissibilità della lista con un numero di candidati consiglieri inferiore, ha altresì escluso che il candidato sindaco possa essere annoverato fra i componenti della lista, in quanto comunque destinato a far parte del consiglio comunale o come sindaco o come consigliere comunale, posto che una tesi siffatta *contrasta con la stessa formulazione letterale dell'art. 71 comma 3*, la quale *appare inequivoca nel senso che la lista dei candidati consiglieri è "collegata" alla candidatura di un candidato sindaco*, che, dunque, *non può essere computato fra i componenti della lista*.

Si consideri ancora che la decisione di non ammettere la lista in questione si impone anche in considerazione delle conseguenze che deriverebbero sull'esito della competizione in caso di sua partecipazione; soccorre anche a questo proposito Tar Liguria n. 3464/09 cit. sopra, il quale, sul presupposto *che la .. illegittima ammissione abbia oggettivamente alterato la regolarità delle consultazioni elettorali, nonché il loro esito*, ha concluso nel senso del necessario *annullamento delle operazioni elettorali nella loro interezza e la loro integrale rinnovazione*, in quanto *la sua presenza non solo ha falsato l'espressione del voto, ma ha anche e soprattutto stornato un numero di voti tali da alterare, oggettivamente ed in modo rilevante, la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse*.

La circostanza che, come mi avete rappresentato, entro il termine fissato, risultano essere state presentate solo due liste di candidati per la sezione B, rende assai plausibile la possibilità che, in caso di ammissione della lista *incriminata*, l'intera competizione elettorale possa venirne travolta; questa considerazione corrobora de

finitivamente il mio convincimento circa la doverosità per lo spett. Consiglio dell'Ordine di procedere alla esclusione della lista in questione.

Grato per la fiducia accordatami, porgo i miei migliori saluti.

Avv. Filippo Lattanzi

